

# LA FEDERAZIONE delle "COMUNITA' NUOVO MONDO"

## Carta costitutiva

(in bozza da approvare al momento della prima istituzione)

### **Art. 1 IDENTITA' DELLA FEDERAZIONE**

Con la presente Carta si costituisce la "Federazione delle Comunità Nuovo Mondo", costituita dalle Comunità Nuovo Mondo già giuridicamente fondate.

Come le singole comunità, anche la Federazione si istituisce come una formazione sociale ai sensi dell'art. 2 della Costituzione italiana, senza fini di lucro.

La Federazione prende come propri valori, scopi e modalità organizzative quelli delle singole CNM espressi nella Carta base delle CNM stesse.

### **Art. 2 SCOPI E ATTIVITA' DELLA FEDERAZIONE**

In generale il compito della Federazione è di essere di supporto, alle sue Comunità federate, nel creare una nuova civiltà, più evoluta nella cultura, nel diritto, nelle arti, nelle scienze e nelle pratiche economiche e di vita.

Alcuni scopi e attività più di dettaglio sono i seguenti:

- promuovere la nascita e lo sviluppo di nuove Comunità Nuovo Mondo, che aderiscano alla Federazione
- proporre e approvare modifiche alla Carta costituzionale di base per le varie CNM
- vagliare e approvare la Carta costituzionale delle nuove CNM, per poter far parte della Federazione
- accogliere nuove comunità nella Federazione
- vigilare sulla osservanza dei principi, valori e prassi previste dalla Carta base, da parte delle Comunità aderenti
- favorire l'armonizzazione e la collaborazione fra le varie comunità aderenti
- deliberare su recesso ed espulsione delle comunità rispetto alla Federazione
- promuovere, fra le comunità aderenti, attività economiche e culturali e la fondazione di imprese di livello federale (intercomunitario)
- promuovere la costituzione delle Comunità settoriali di livello federale
- modificare questa Carta federativa
- eleggere i consigli culturale, giuridico ed economico federali e determinare la durata del loro mandato
- promuovere pratiche di condivisione
- ogni altra attività utile a raggiungere gli scopi sociali

### **Art. 3 LE DIMENSIONI TERRITORIALI DELLA FEDERAZIONE**

La presente carta disciplina la Federazione nazionale italiana delle Comunità Nuovo Mondo. In seguito potranno essere create federazioni distrettuali e regionali, di livello territoriale inferiore a quello statale, e sovra-federazioni di livello europeo e mondiale. Per ogni nuovo livello creato la strutturazione federativa complessiva verrà modificata per considerarlo.

### **Art. 4 ORGANISMI DELLA FEDERAZIONE**

La federazione si dota dei seguenti organismi, disciplinati come appresso:

- A) l'Assemblea federale
- A) il Consiglio federale
- B) il Consiglio culturale federale
- C) il Consiglio giuridico federale
- D) il Consiglio economico federale

### **Art. 5 L'ASSEMBLEA**

Fanno parte, di diritto, della Federazione i componenti dei Consigli di Comunità delle comunità aderenti ed essi costituiscono l'Assemblea della Federazione. Essi sono qui denominati "i federati".

L'assemblea è l'incontro, rivolto a tutti i federati, per prendere decisioni che riguardano alcuni aspetti importanti della vita federale, come da articolo 2, e ogni altro tema proposto da chi convoca l'incontro e ne predispone il programma. Per essere valida la convocazione deve avvenire a nome di almeno uno dei consigli o a nome di almeno 12 federati e gli avvisi devono essere stati inoltrati almeno 7 giorni prima, via e-mail o messaggio telefonico, o messaggio Telegram. Chi non dispone di indirizzo e-mail o di telefono cellulare, è tenuto ad accordarsi con un altro federato, per ricevere la notizia della convocazione. A regolamento interno potranno essere previsti altri metodi supplementari di informazione. Gli indirizzi e-mail e i numeri di telefono vanno tenuti aggiornati a cura dei federati. L'Assemblea potrà essere convocata anche in modalità on line. Le decisioni sono valide se sono presenti almeno il 10% dei federati, o almeno 12 federati.

Per le decisioni l'Assemblea tende al metodo del consenso pieno e dunque a decidere all'unanimità, in un clima positivo e creativo. Quando non si raggiunga subito l'unanimità si cercherà di approfondire il problema, in modo da raggiungere una sintesi che tenga conto contemporaneamente dei diversi punti di vista. Nel caso di controversie irrisolvibili durante l'incontro in atto, se possibile, la decisione viene rimandata ad un incontro successivo. Se su un punto le controversie rimangono, la decisione viene presa a maggioranza del 75% dei presenti e le persone (o la persona) in netta minoranza (non oltre il 25%) sono tenute a dare fiducia alla decisione presa, a non frapporre ostacoli e, se previsto, a collaborare. Nel caso in cui la visione differente o più visioni differenti abbiano più del 25 % di consenso complessivamente, e dopo che siano state tentate le strade di ampliamento del consenso, la decisione viene bloccata e l'eventuale iniziativa progettata viene sospesa o annullata. Potrà essere organizzato un incontro di approfondimento sul tema, con l'eventuale presenza di persone esterne alla Federazione. Per ogni decisione deve essere chiaro come venga realizzata, chi e in quale modo vi collabora, che tempi e costi comporta e chi li supporta, quali sono i responsabili scelti per l'attuazione.

### **Art. 6 IL CONSIGLIO CULTURALE FEDERALE**

Esso è responsabile per la promozione di attività culturali, artistiche e formative della federazione. Ha fino a 20 componenti ed è eletto dall'assemblea, con metodo definito a regolamento interno.

### **Art. 7 IL CONSIGLIO GIURIDICO FEDERALE**

Esso è responsabile per le proposte al Consiglio federale di modifiche alla presente carta, per la proposta di creazione o modifica di qualsiasi regolamento interno o documento normativo, per proposte di modifica della carta costitutiva delle singole comunità, per il controllo della parte normativa di patti di ogni genere che la federazione possa compiere o pensare di compiere. E' anche responsabile per il controllo sull'osservanza delle regole che la federazione si è data e per facilitare i

rapporti fra i componenti della federazione. Ha fino a 20 componenti, è eletto dall'assemblea, con metodo definito a regolamento interno.

### **Art. 8 IL CONSIGLIO ECONOMICO FEDERALE**

Esso porta la responsabilità per l'aspetto economico della federazione e per la politica occupazionale nella federazione e il controllo della politica produttiva delle comunità associate. Propone al Consiglio federale quali imprese promuovere per le attività e il benessere nelle comunità, nella federazione e nella società e per le imprese federali propone a quali persone affidarne la direzione. Controlla l'andamento delle imprese promosse o acquisite dalla Federazione ed opera affinché sia positivo. In ogni momento può proporre al Consiglio federale cambiamenti nell'assetto direzionale delle imprese federali. E' anche responsabile per proporre forme di integrazione nel sistema economico federale delle imprese esistenti, non nate dalla federazione, sia individuali che collettive.

Ha fino a 20 componenti, è eletto dall'assemblea, con metodo definito a regolamento interno.

### **Art. 9 IL CONSIGLIO FEDERALE E RAPPRESENTANTE**

Per ogni comunitario federato è possibile far parte di uno solo dei 3 consigli di cui agli articoli precedenti. Il Consiglio federale è composto da componenti eletti dai consigli culturale, giuridico ed economico, fino a 10 per ogni consiglio, eletti al suo interno. Esso tratta i temi che gli portano gli altri consigli e tutte le problematiche più importanti della Federazione e fornisce le indicazioni per l'impiego delle finanze che sono a disposizione della Federazione.

Il Consiglio federale elegge il Rappresentante della Federazione, con il solo ruolo della rappresentanza e della firma, a nome e per conto della Federazione. Potranno essere eletti anche più rappresentanti a firma disgiunta.

### **Art. 10 I GRUPPI DI LAVORO TEMATICI**

Su ogni tema, teorico e/o pratico, di interesse della Federazione, potrà essere liberamente creato un gruppo di lavoro di approfondimento e di azione pratica, in armonia con le indicazioni generali dei 4 consigli principali della Federazione. I gruppi tematici si avvarranno anche di strumenti on line per meglio organizzarsi e produrre risultati ampiamente condivisibili. I gruppi tematici federali saranno costituiti ed opereranno anche in relazione ai corrispondenti gruppi tematici delle comunità aderenti. Come quelli essi tenderanno a trasformarsi in Comunità settoriali.

### **Art. 11 MODIFICHE DELLA CARTA COSTITUZIONALE DI BASE**

Fra i compiti della Federazione c'è anche quello di coordinare il percorso di modifica della Carta costituzionale di base per le varie CNM territoriali, che la adottano con modifiche limitate e concordate, al fine di avere una rete federata di comunità, per raggiungere gli scopi generali comuni.

Le prossime modifiche migliorative di questa Carta base potranno essere proposte alla Federazione da uno dei consigli giuridici o di comunità delle CNM esistenti o direttamente dal Consiglio giuridico federale o dal Consiglio federale. Il percorso per il cambiamento della Carta base è descritto a regolamento interno e prevede il coinvolgimento dei consigli giuridici delle CNM aderenti alla Federazione, per arrivare ad una versione concordata. Le modifiche apportate dovranno poi essere ratificate nelle varie assemblee delle varie CNM territoriali esistenti.

### **Art. 12 ATTIVITA' DELLA FEDERAZIONE**

La Federazione potrà svolgere ogni attività non vietata dalla legge. Per esempio:

- attività culturali rivolte alle comunità aderenti o ai suoi componenti o aperte a tutti
- promozione di imprese utili alla federazione e all'occupazione
- integrazione nel sistema federale di imprese promosse dalle singole comunità o anche di imprese private utili alla Federazione
- creazione e gestione di beni comuni.
- promozione di attività volontarie di aiuto alla singole CNM federate
- acquisti di gruppo per il soddisfacimento dei bisogni delle comunità federate
- promozione di associazioni utili al bene collettivo
- promozione della creazione delle Comunità settoriali delle CNM e interazione con esse sul livello federale, quando siano già state costituite
- approntamento di indicazioni politiche di rinnovamento e miglioramento delle istituzioni e della società
- promozione di percorsi di comunità, cooperative di comunità, ecosistemi comunitari, strutture varie di comunità
- promozione di tutte le attività che possono dare un contributo positivo alla realizzazione dei suoi scopi

### **Art. 13 LA PROPRIETA'**

La Federazione promuove la creazione di “beni comuni”, cioè beni la cui proprietà è comune.

Una prima via per la proprietà collettiva comunitaria è quella di creare una Fondazione di Comunità, per accogliere le donazioni, sia di beni che di capitali.

Una seconda via è quella di creare una impresa federale principale, fondiaria, senza fini di lucro, deputata, tramite le comunità aderenti, alla raccolta di capitali finanziari dei soci comunitari, che ne divengono i proprietari, in proporzione alle quote investite.

### **Art. 14 L'ECONOMIA PROMOSSA DALLA FEDERAZIONE**

Le CNM promuovono due tipi di economia:

A) Una economia interna, da famiglia allargata, di condivisione e mutuo aiuto, non commerciale, fondata sull'adesione volontaria libera, sull'impegno volontario e su regole interne.

B) Una economia fondata su imprese convenzionali, che come tali sono del tutto distinte dalle CNM stesse, pur essendo da loro promosse e dai loro soci.

Anche la Federazione promuove questi due tipi di economia.

L'economia interna alla Federazione è quella dell'aiuto volontario reciproco fra le varie CNM o dell'attività produttiva volontaria per esse, al di fuori di imprese e attività commerciali.

### **Art. 15 CREAZIONE DI IMPRESE FEDERALI**

Questo settore di attività è particolarmente importante, perché consente alla Federazione di **creare imprese sotto la responsabilità federale**, invece che sotto responsabilità individuale o societaria.

Con i capitali raccolti attraverso le due strutture proprietarie comunitarie, di cui all'articolo precedente, il Consiglio federale, potrà promuovere, insieme ad eventuali altri finanziatori diretti, la creazione di imprese produttive di beni e servizi, per esempio, Cooperative o imprese di comunità di livello federale. Ogni comunitario potrà offrire alla Federazione, o direttamente alle imprese e strutture promosse dalla

Federazione, oltre che capitale finanziario, anche propri beni (terreni agricoli, case sfitte, fabbricati sfitti, attrezzature, ecc.), sia come conferimento di capitale (da valutarsi) sia in altre modalità, a propria scelta, come, per esempio, il contratto di comodato gratuito o il contratto d'affitto o d'uso, con clausole individualizzate. Potranno essere immesse nel sistema federale anche aziende esistenti, nel caso che i titolari siano diventati soci comunitari che aderiscono ai principi e valori del progetto comunitario delle Comunità Nuovo Mondo.

### **Art. 16 SCOPI DELLE IMPRESE FEDERALI**

Gli scopi delle imprese di livello federale si armonizzano con gli scopi generali della Federazione e li integrano.

Le imprese promosse dalla Federazione non hanno scopo di lucro, ma i seguenti scopi:

- creare un sistema di imprese promosse dalle comunità aderenti, tramite la Federazione, che hanno l'obiettivo di trasformare l'economia da individualistica a comunitaria, al di fuori del sistema della concorrenza e entro un sistema di collaborazione e solidarietà
- realizzare compensi poco sbilanciati fra le varie figure di lavoratori delle imprese
- creare occupazione per i componenti della Federazione e delle comunità aderenti che ne hanno bisogno
- creare prodotti e servizi di alta qualità per il bene della collettività, con metodi ecologici ed etici
- creare prodotti e servizi per il soddisfacimento dei bisogni basilari
- realizzare un nuovo modo di gestire le imprese, in cui le persone e i loro talenti e capacità lavorative e creative e i loro impulsi di buona volontà siano pienamente valorizzati e in cui le responsabilità e corresponsabilità siano ampiamente distribuite

### **Art. 17 ASPETTO LAVORATIVO E REGOLAMENTO DEL LAVORO**

Per le imprese di tipo convenzionale, la Federazione segue la politica del lavoro adottata dalle singole comunità aderenti e dà indicazioni per renderla omogenea.

La Federazione redige un regolamento federale interno per i lavoratori delle imprese della Federazione, simile a quelli adottati dalle singole comunità aderenti. Ogni lavoratore federale si impegna a dare il meglio di sé nei compiti e responsabilità che gli vengono proposte e che liberamente assume.

### **Art. 18 ASPETTO FISCALE**

La Federazione, quale organismo delle comunità federate, è del tutto distinta dalle attività d'impresa, fondiaria e associative da essa promosse. Essa è un soggetto privato non di interesse per la fiscalità in quanto non esercita alcuna attività commerciale e non produce alcun tipo di utili. Le spese della Federazione, per gestire le sue attività interne, sono coperte da donazioni da parte di privati e/o da parte delle comunità federate, con criteri liberi, definibili anche di volta in volta, eventualmente con la creazione di specifici fondi cassa. La Federazione non ha bisogno di altre entrate se non quelle necessarie per pagare le sue spese private.

### **Art. 19 USCITA DALLA FEDERAZIONE**

Una CNM aderente alla Federazione potrà richiedere la propria fuoriuscita, con adeguata motivazione. Essa potrà avvenire anche per esclusione, secondo la procedura del regolamento interno, qualora la comunità federata si comporti ripetutamente in modo difforme ai valori e scopi della Federazione o della propria Carta comunitaria, danneggiando così il raggiungimento degli scopi delle comunità

federate. La Comunità che esca dalla Federazione non ha diritti verso di essa, se non quelli risultanti da eventuali contratti stipulati. La Comunità esclusa potrà rientrare nella Federazione, su sua richiesta, non prima che siano passati almeno 12 mesi dal momento dell'esclusione e se dimostrerà di aver superato i punti che gli erano stati contestati.

#### **Art. 20 REGOLAMENTO INTERNO**

Ad integrazione di questa Carta e per norme più dettagliate, verrà approvato un regolamento interno.

#### **Art. 21 NASCITA E AVVIO DELLA FEDERAZIONE DELLE COMUNITA'**

Il percorso federativo si struttura a partire dalle comunità già esistenti. Il primo nascere della Federazione potrà essere realizzato già a partire dalla prime due o più comunità di tipo "nuovo mondo" che, con atto costitutivo privato, vorranno federarsi adottando questa Carta federativa, dopo averla vagliata ed eventualmente cambiata. Successivamente, per entrare nella Federazione si dovrà essere accolti o promossi dalla Federazione stessa. Il nome delle singole Comunità federate è libero, ma è suggerito di utilizzare il nome "Comunità nuovo mondo" seguita dall'indicazione geografica.